PRINCIPI GENERALI

CRITERI PER LA COMPILAZIONE

☐ SI *Barrare quando la disposizione è applicata*

☐ NO *Barrare quando la disposizione non è applicata*

☐ N.A. *Barrare quando la disposizione non è applicabile all'ambiente di lavoro o all'azienda in esame*

☐ N.V. *Barrare quando l'applicazione o meno della disposizione non è rilevabile da parte del valutatore*

La spiegazione dei termini tecnici è contenuta nell'Appendice "Definizioni".

Art. 3 D.L. 626/94

Misure generali di tutela

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 4 D.L. 626/94

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

c) nomina il medico competente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 22 D.L. 626/94

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio, riceva una formazione sufficiente ed adeguata (*) in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
2. La formazione deve avvenire in occasione:	
a) dell'assunzione;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A ☐ N.V.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (**).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (***).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

(*) ***Art. 22 Circ. Min. Lavoro 30/98***

Formazione

Per le attività già in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 626/94, non scatta automaticamente ed indiscriminatamente l'obbligo di procedere alla formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale data, purché i datori di lavoro abbiano in precedenza dato attuazione all'obbligo, previsto dall'art. 4 lettera b) del D.P.R. 547/55, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e di portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi.

Art. 1 D.M. 670/97

Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché' i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

(**) ***Art. 1 D.M. 670/97***

Formazione del rappresentante per la sicurezza

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

a) principi costituzionali e civilistici;

b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;

e) la valutazione dei rischi;

f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori e' di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

(***) ***D.M. 10/3/98 Allegato IX par. 9.5***

Contenuti dei corsi per addetti antincendio

Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)

- Principi della combustione;

- prodotti della combustione;

- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,

- effetti dell'incendio sull'uomo;

- divieti e limitazioni di esercizio;

- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

- Principali misure di protezione antincendio;

- evacuazione in caso di incendio;

- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore).

1) l'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)

- Principi sulla combustione e l'incendio;

- le sostanze estinguenti;

- triangolo della combustione;

- le principali cause di un incendio;

- rischi alle persone in caso di incendio;

- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;

- vie di esodo;

- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;

- procedure per l'evacuazione;

- rapporti con i vigili del fuoco;

- attrezzature ed impianti di estinzione;

- sistemi di allarme;

- segnaletica di sicurezza;

- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;

- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;

- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

- Principi sulla combustione;

- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;

- le sostanze estinguenti;

- i rischi alle persone ed all'ambiente;

- specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;

- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;

- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)

- Misure di protezione passiva;

- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;

- attrezzature ed impianti di estinzione;

- sistemi di allarme;

- segnaletica di sicurezza;

- impianti elettrici di sicurezza;

- illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;

- procedure da adottare in caso di allarme;

- modalità di evacuazione;

- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;

- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;

- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;

- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);

- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

2. LUOGHI DI LAVORO

Art. 374 D.P.R. 547/55

Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature

Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 30 D.L. 626/94 (*)

Presenza di lavoratori disabili

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

5. L’obbligo di cui al precedente comma 4, vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

(*) ***Circolare Min. Lavoro 102/95***

Per quanto concerne le specifiche disposizioni (articolo 30 commi 4,5 e 6) dettate a tutela dei lavoratori portatori di handicap, si precisa che - ferma restando l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche (DPR n. 384/78, Legge n. 13/89 e relativo regolamento di attuazione approvato con DM n. 236/89, Legge n. 104/92), esse devono essere attuate effettivamente presenti detti lavoratori. Inoltre, ove si rendessero necessarie, nei casi suddetti, le misure di cui al comma 6, relative ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, esse dovranno essere adottate nei tempi congrui alla realizzazione degli interventi necessari.

Art. 6. D.P.R. 303/56

Altezza, cubatura e superficie

Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente *(solitamente pari a m. 2,75).*

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 15 D.P.R. 547/55

Spazio destinato al lavoratore

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 8. D.P.R. 303/56

Locali sotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei (in deroga, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semi-sotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità. L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del D.P.R. 303/56 e sia provveduto, con mezzi

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

idonei, all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità).

Art. 7. D.P.R. 303/56

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento, tale altezza è elevata, quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A ☐ N.V.

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A ☐ N.V.

8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 10 D.P.R. 547/55

Aperture nel suolo e nelle pareti

Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 8 D.P.R. 547/55

Vie di circolazione, zone di pericolo

1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐

persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. N.V.

3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 8 D.P.R. 547/55

Pavimenti e passaggi

9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati . ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 13 D.P.R. 547/55

Vie e uscite di emergenza

2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐

consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.	N.V.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 la disposizione non si applica, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente (Comando Provinciale VV.F.).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
11.Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente (si ritengono sufficienti 5 lux per la durata di un'ora), che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che comportano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di 5 lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza (Comando Provinciale VV.F.).

Art. 14 D.P.R. 547/55

Porte e portoni

1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte dei locali di lavoro di cui al precedente comma 1, le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentano la rapida uscita delle persone e siano agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai successivi commi 9 e 10. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994, la larghezza minima delle porte di uscita deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo e, per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27 novembre 1994, avere larghezza minima di m 1,20 (tolleranza in meno del 5%). ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

3. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27 novembre 1994, quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al precedente comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80 (tolleranza in meno del 2%); ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 (tolleranza in meno del 5%) che si apra nel verso dell'esodo; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 (tolleranza in meno del 5%) e di una porta avente ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

larghezza minima di m 0,80 (tolleranza in meno del 2%) che si aprano entrambe nel verso dell'esodo.

Il numero complessivo delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza minima complessiva non risulti inferiore a quella del comma precedente.

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 (tolleranza in meno del 5%) per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. Il numero complessivo delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza minima complessiva non risulti inferiore a quella del comma precedente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 16. D.P.R. 547/55

Scale fisse a gradini

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte (comunemente cm 30 X 17) e larghezza adeguata alle esigenze del transito.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 9 D.P.R. 547/55

Locali destinati a deposito

I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 39. D.P.R. 303/56

Gabinetti e lavabi

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 41. D.P.R. 303/56

Refettorio

Le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dal precedente obbligo, quando riconosce che non sia necessario.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 42. D.P.R. 303/56

Conservazione vivande e somministrazione bevande

Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

3. AERAZIONE E ILLUMINAZIONE

Art. 9. D.P.R. 303/56

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐

ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. | N.V.

4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. | ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 11. D.P.R. 303/56

Temperatura dei locali

1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. | ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tenere conto dell'influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. | ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. | ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. | ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. | ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 12. D.P.R. 303/56

Apparecchi di riscaldamento

Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario. | ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 10. D.P.R. 303/56

Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 31 D.P.R. 547/55

Illuminazione sussidiaria

Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole, quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti, quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire un'illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

4. NORME IGIENICHE

Art. 15. D.P.R. 303/56

Pulizia dei locali

Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 47. D.P.R. 303/56

Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 17. D.P.R. 303/56

Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri

Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 356 D.P.R. 547/55

Scarti e rifiuti

Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 383 D.P.R. 547/55

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

5. PRONTO SOCCORSO E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 27. D.P.R. 303/56

Pronto soccorso

Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

ALLEGATO II D.L. 626/94

Locali adibiti al pronto soccorso

2. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere facilmente accessibili, anche con barelle.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 28. D.P.R. 303/56

Pacchetto di medicazione

Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

6. IMPIANTI ELETTRICI

D.M. 10/3/98 ALLEGATO II par. 2.5

Impianti ed attrezzature elettriche

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐

strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. N.V.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 269 D.P.R. 547/55

Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli apparecchi elettrici

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 283 D.P.R. 547/55

Prescrizioni speciali per i conduttori flessibili

I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche all'usura meccanica. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 304 D.P.R. 547/55

Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione elettrica

E' vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza all'interno dei fabbricati. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 305 D.P.R. 547/55

Lampade e portalampade elettrici

Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con le dette parti. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 307 D.P.R. 547/55

Impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti

Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione devono essere completamente protetti mediante custodia di materiale isolante. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 308 D.P.R. 547/55

Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria di alimentazione del trasformatore. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 309 D.P.R. 547/55

Derivazioni a spina

Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 310 D.P.R. 547/55

Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della sede (femmina) della presa; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 311 D.P.R. 547/55

Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole onnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 312 D.P.R. 547/55

Esclusione della corrente ad alta tensione

Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 315 D.P.R. 547/55

Isolamento degli utensili

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 7 L. 46/90

Installazione degli impianti

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti (*).

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

(*) ***Art. 5 D.P.R. 447/1991***

Installazione degli impianti.

6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del secondo comma dell'art. 7 della legge 46/90 si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.

8. Gli impianti elettrici preesistenti all'entrata in vigore della legge 46/90 si considerano comunque adeguati qualora presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 325 D.P.R. 547/55

Connessione e protezione dei conduttori di terra

I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

deterioramento.

Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 326 D.P.R. 547/55

Dispersore per la presa di terra

Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000 Volt, le tubazioni di acqua, purché facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia riportato o monte delle eventuali derivazioni.

Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 328 D.P.R. 547/55

Verifiche periodiche

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di efficienza. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

7. DIFESA DAGLI INCENDI

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 10/3/98, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati ANTERIORMENTE alla data di entrata in vigore del presente Decreto (7/10/1998) devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza di cui al successivo Allegato III entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (ossia entro il 7/10/2000).

Sono *<u>esclusi</u>* *(e* *<u>devono quindi essere adeguati in ogni caso</u>*) *i luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei VV.F. ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi):*

- Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti;

- Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h;

- Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili (ad esempio bombole gas o cisterne combustibile) per capacità geometrica complessiva superiore a 0,5 mc;

- Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti;

- Edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri;

-Vani di ascensori e montacarichi aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri;

- Sale riunioni con capienza superiore a 100 posti;

- Edifici pregevoli per arte o storia o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564;

-Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata con quantitativi superiori a 50 q.li;

- Autorimesse private con più di 9 autoveicoli;

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.3 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita

Ai fini dei presente Decreto (normativa antincendio), nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri (*):

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati (**):	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;

- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,

- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati (**):	
- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;	
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;	
- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso;	
f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale dei percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto dei percorso;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso quando la distanza da un qualsiasi punto dei luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

(*) ***D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.7***

Nel caso in cui criteri del paragrafo 3.3 non possano essere in tutto o in parte rispettati per soli motivi architettonici o urbanistici è consentita l'adozione alternativa di uno o più dei seguenti accorgimenti:

a) risistemazione dei luogo di lavoro e/o della attività così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.

b) riduzione dei percorso totale delle vie di uscita,

c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;

d) realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei percorsi protetti esistenti.

e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

(**) ***D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.4***

Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo

Nella scelta della lunghezza dei percorsi, occorre attestarsi (***), a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:

- frequentato da pubblico;

- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;

- utilizzato quale area di riposo;

- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono. essere adottate le distanze maggiori.

(***) ***D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.7***

Nel caso in cui criteri del paragrafo 3.4 non possano essere in tutto o in parte rispettati per soli motivi architettonici o urbanistici è consentita l'adozione alternativa di uno o più dei seguenti accorgimenti:

a) risistemazione dei luogo di lavoro e/o della attività così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.

b) riduzione dei percorso totale delle vie di uscita,

c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;

d) realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei percorsi protetti esistenti.

e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.5 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Numero e larghezza delle uscite di piano (*)

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano salvo quando:

a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
c) la lunghezza dei percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al par. 3.3 lettera e).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al par. 3.3, lettera c).

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

L (metri) = (A / 50) x 0,60

in cui.

- "A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);

- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);

- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

Esempio 1

Affollamento di piano = 75 persone.

Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.

Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

Esempio 2

Affollamento di piano = 120 persone.

Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.

Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

(*) ***D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.7***

Nel caso in cui criteri del paragrafo 3.5 non possano essere in tutto o in parte rispettati per soli motivi architettonici o urbanistici è consentita l'adozione alternativa di uno o più dei seguenti accorgimenti:

a) risistemazione dei luogo di lavoro e/o della attività così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.

b) riduzione dei percorso totale delle vie di uscita,

c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;

d) realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei percorsi protetti esistenti.

e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.9 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Porte installate lungo le vie di uscita

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;

b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;

c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Qualora la presenza lungo le vie di uscita di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura possa determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi, le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di allarme incendio; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- di un comando manuale. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.10 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Sistemi di apertura delle porte

Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza dei particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.11 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Porte scorrevoli e porte girevoli

Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.6 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Numero e larghezza delle scale (*)

Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi (in gronda) non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Calcolo della larghezza delle scale

A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

del piano servito.

B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto dei piano terra,, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

L (metri) = (A* / 50) x 0,60

in cui:

A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Esempio:

Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:

Affollamento 1° piano = 60 persone

" 2° " = 70 "

" 3° " = 70 "

" 4° " = 80 "

" 5° " = 90 "

Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.

Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.

Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m

Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m

(*) ***D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.7***

Nel caso in cui criteri del paragrafo 3.6 non possano essere in tutto o in parte rispettati per soli motivi architettonici o urbanistici è consentita l'adozione alternativa di uno o più dei seguenti accorgimenti:

a) risistemazione dei luogo di lavoro e/o della attività così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita.

b) riduzione dei percorso totale delle vie di uscita,

c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;

d) realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei percorsi protetti esistenti.

e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.8 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Misure per limitare la propagazione dell’incendio nelle vie di uscita

D) Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
E) Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
C) Segnaletica a pavimento Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.12 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Segnaletica indicante le vie di uscita

Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.13 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Illuminazione delle vie di uscita

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.14 (cfr. PREMESSA al presente Capitolo)

Divieti da osservare lungo le vie di uscita

Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;

- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;

- apparecchi di cottura;

- depositi temporanei di arredi;

- sistema di illuminazione a fiamma libera;

- deposito di rifiuti.

Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato II par. 2.3

Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili

Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

aree destinate unicamente a tale scopo.

Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato II par. 2.5

Impianti ed attrezzature elettriche

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi, di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato II par. 2.6

Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento

misure precauzionali:

b) deposito di materiali combustibili lontano dagli apparecchi di riscaldamento;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
c) il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento lontano da materiali combustibili;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 34 D.P.R. 547/55

Divieto di fumare

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio è vietato fumare.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato II par. 2.7

Presenza di fumatori

Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato II par. 2.8

Presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere) deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo (saldatura od uso di fiamme libere) deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato II par. 2.9

Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato II par. 2.10

Aree non frequentate

Le aree dei luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (scantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato II par. 2.11

Mantenimento delle misure antincendio

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;

b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;

c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;

d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;

e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

D.M. 10/3/98 Allegato VIII par. 8.1

Piano di emergenza

In tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;

c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

e) un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

D.M. 10/3/98 Allegato VIII par. 8.2

Contenuti del piano di emergenza

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;

b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in

caso di incendio;

c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;

e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

f) le procedure per la chiamata dei vigili dei fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;

- il tipo, numero ed. ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;

- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato VIII par. 8.3.1

Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato VIII par. 8.3.2

Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato VIII par. 8.3.3

Assistenza alle persone con visibilità alle persone con vista o udito menomati o limitati

Il datore di lavoro deve assicurare in caso di evacuazione del luogo di lavoro, lavoratori fisicamente idonei ed appositamente incaricati guidino le persone con visibilità menomata o limitata. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato il datore di lavoro deve assicurare che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato VIII par. 8.3.4

Utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato IV par. 4.2

Misure per i piccoli luoghi di lavoro

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato. In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro.

Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato IV par. 4.3

Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico, ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato IV par. 4.5

Rivelazione automatica di incendio

Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Se un allarme viene attivato sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale i due sistemi devono essere tra loro integrati. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato IV par. 4.6

Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:

- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 34 D.P.R. 547/55

Mezzi di estinzione

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato V par. 5.3

Impianti fissi di spegnimento manuali

In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.L. 626/94 Allegato II

Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

1. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato V par. 5.4

Ubicazione delle attrezzature di spegnimento

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 35 D.P.R. 547/55

Divieto

L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato V par. 5.2

Estintori portatili e carrellati

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella sottostante, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);

- la superficie in pianta; lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);

- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Superficie protetta da un estintore

Tipo di estintore	rischio basso	rischio medio	rischio elevato
13A - 89B 1	100 m2		
21A - 113B	150 m2	100 m2	
34A - 144B	200 m2	150 m2	100 m2
55A - 233B	250 m2	200 m2	200 m2

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta dei loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe dì incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato V par. 5.3

Impianti fissi di spegnimento automatici

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti dì spegnimento fissi, manuali od automatici. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 34 D.P.R. 547/55

Mezzi di estinzione

Tutti i mezzi di estinzione devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato VI par. 6.3

Vie di uscita

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Qualora siano previsti dispostivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 4 D.M. 10/3/98

Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza dì dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.M. 10/3/98 Allegato VI par. 6.4

Attrezzature ed impianti di protezione antincendio

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

8. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Art. 4 D.Lgs. 493/96

Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinche':

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
2. Il datore di lavoro provvede affinche' il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti generici e specifici da seguire.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato I
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza.

<P>______________|________________________|____________________________</P>

-->5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:

5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta, in particolare, la necessita' di:

5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

dispositivi di segnalazione.

6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinche' conservino le loro proprieta' intrinseche o di funzionamento.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato V
Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione

1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45 e dimensioni piu' o meno uguali fra loro.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Segnalazione delle vie di circolazione

2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2.2. L'ubicazione delle strisce dovra' tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto cio' che puo' trovarsi nelle loro vicinanze nonche' tra i pedoni e i veicoli.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui cio' si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato II
Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

1. Caratteristiche intrinseche

1.2. I pittogrammi devono essere il piu' possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al successivo comma 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purche' il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il piu' possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.5. Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilita' e comprensione.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.5.1 Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

A > L2/2000

Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L e' la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile

fino ad una distanza di circa 50 metri.

2. Condizioni di impiego

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di cattiva illuminazione naturale sara' opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste piu' la situazione che ne giustificava la presenza.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato I
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato II
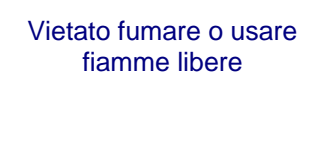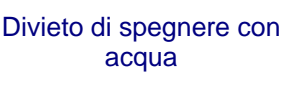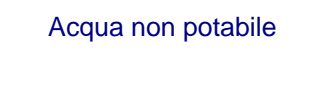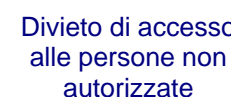
3.1 Cartelli di divieto

Caratteristiche intrinseche:	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- forma rotonda;

- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello):

Vietato fumare	Vietato fumare o usare fiamme libere	Vietato ai pedoni
Divieto di spegnere con acqua	Acqua non potabile	Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Vietato ai carrelli di movimentazione	Non toccare

D.Lgs. 493/96 Allegato I
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un avvertimento deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato II

3.2. Cartelli di avvertimento

Caratteristiche intrinseche: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- forma triangolare,

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello):

Materiale infiammabile o alta temperatura (*)	Tensione elettrica pericolosa	Pericolo generico
Sostanze nocive o irritanti	Caduta con dislivello (**)	Pericolo di inciampo (**)
Carrelli di movimentazione	Materiale comburente	Sostanze corrosive
Bassa temperatura	Sostanze velenose	Radiazioni non ionizzanti
Campo magnetico intenso		Carichi sospesi

(*) In assenza di un controllo specifico per alta temperatura.

(**) ***D.Lgs. 493/96 Allegato I***
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

3. Intercambiabilita' e complementarita' della segnaletica

3.1. A parita' di efficacia e a condizione che si provveda ad un'azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa liberta' di scelta fra un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello.

D.Lgs. 493/96 Allegato I
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un obbligo deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato II

3.3. Cartelli di prescrizione

Caratteristiche intrinseche: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- forma rotonda,

- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello):

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)	Guanti di protezione obbligatoria	Protezione obbligatoria dell'udito
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie		Passaggio obbligatorio per i pedoni

D.Lgs. 493/96 Allegato I
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

2.1.1. La segnaletica che serve ad indicare l'ubicazione dei mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato II

3.4. Cartelli di salvataggio

Caratteristiche intrinseche: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello):

Direzione verso l'uscita di emergenza / Uscita di emergenza

Direzione da seguire (Segnali addizionali ai segnali che seguono)

Pronto soccorso

Barella

D.Lgs. 493/96 Allegato IV

Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio

2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante colorazione rossa ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione rossa delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

La superficie in rosso dovra' avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

4. I cartelli descritti al seguente Allegato I, comma 3.5 devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato I

3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio

Caratteristiche intrinseche: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello):

Lancia antincendio	Scala	Estintore	Telefono per interventi antincendio

Direzione da seguire (Segnali addizionali ai segnali che precedono)

D.Lgs. 493/96 Allegato VI
Prescrizioni per i segnali luminosi

1. Proprieta' intrinseche

1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensita' eccessiva o cattiva visibilita' per intensita' insufficiente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale puo' essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori di sicurezza. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovra' rispettare, per analogia, le prescrizioni generali per i cartelli segnaletici ad esso applicabili. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Regole particolari d'impiego

2.1. Se un dispositivo puo' emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sara' impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello piu' elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- da garantire una buona percezione del messaggio ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

- da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovra' ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

essere identico.

2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andra' munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

D.Lgs. 493/96 Allegato VII
Prescrizioni per i segnali acustici

1.1. Un segnale acustico deve:

a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

1.2. Nei casi in cui un dispositivo puo' emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andra' impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello piu' elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Codice da usarsi

Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

9. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 35 D.L. 626/94

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee (marchio CE) ai fini della sicurezza e della salute. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili;

d) siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 37 D.L. 626/94

Informazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) alle situazioni anormali prevedibili.	
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 38 D.L. 626/94

Formazione e addestramento

1. Il datore di lavoro si assicura che:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

10. USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

(Cfr. la voce **LAVORATORE (Art. 51 D.L. 626/94)** *del Glossario)*

Art. 52 D.L. 626/94

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1 *(quella dalla quale scaturisce il documento di valutazione dei rischi)*, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell'incidenza dei rischi riscontrati. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 53 D.L. 626/94

Organizzazione del lavoro

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consenta di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 54 D.L. 626/94

Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico

competente ne evidenzi la necessità.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1 il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 55 D.L. 626/94

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in idonei, con o senza prescrizioni, oppure non idonei.

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il 45.mo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti di una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta sono a carico del datore di lavoro (*). ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

(*) ***Circ. Min. Lavoro 30/98***

Con la locuzione "Dispositivi speciali di correzione", di cui all'art.55, comma 5, del D.L.vo. n. 626/94, si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioe' quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Ne deriva che, nell'ipotesi i cui il "dispositivo speciale di correzione" sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.

Art. 56 D.L. 626/94

Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni in particolare per quanto riguarda: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui al precedente art. 52 del presente Decreto;

b) le modalità di svolgimento dell'attività;

c) la protezione degli occhi e della vista.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 57 D.L. 626/94

Consultazione e partecipazione

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 58 D.L. 626/94

Allegato VII D.L. 626/94 (*)

Adeguamento alle norme - Prescrizioni minime

1. Attrezzature

a) Osservazione generale.

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) Schermo.

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.	
c) Tastiera.	
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.	
d) Piano di lavoro.	
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.	
e) Sedile di lavoro.	
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

I sedili debbono avere altezza regolabile.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Ambiente

a) Spazio.

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) Illuminazione

L’illuminazione generale ovvero l’illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

c) Riflessi e abbagliamenti

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

d) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

e) Calore

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

f) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

g) Umidità

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

3. Interfaccia elaboratore / uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori: ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

(*) *Gli obblighi previsti dall'Allegato VII si applicano qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.*

(**) ***Circ. Min. Lavoro 102/95.***

Va precisato che le disposizioni del titolo VI del D.L. 626/94 non hanno introdotto alcuna forma obbligatoria di certificazione, e conseguente marcatura, attestanti la rispondenza delle attrezzature ai requisiti individuati dal presente Allegato, in particolare a quelli ergonomici. La conformità delle apparecchiature facenti parte del posto di lavoro e quindi anche del piano di lavoro, sedie, eccetera, è data dal rispetto delle norme nazionali di buona tecnica Uni e Cei applicabili, alle quali dovrebbe far riferimento il Fabbricante, e inoltre le stesse individuano il livello di fattibilità tecnologica per l'applicazione concreta delle misure di prevenzione e protezione).

11. USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 42 D.L. 626/94

Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (marchio CE). ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 43 D.L. 626/94

Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro (*):

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

g) assicura una formazione adeguata e organizza, un necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

(*) ***Allegato IV D.L. 626/94 Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale per il lavoro bancario***

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.

- *Guanti: contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli); contro le aggressioni chimiche; antitermici;*

- *Manopole.*

12. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 48 D.L. 626/94

Obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio, descritto nell’Allegato VI del presente Decreto (*), che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

a) valuta, se possibile preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base agli elementi di cui all’allegato VI al presente Decreto (*); ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base in base agli elementi di cui all’allegato VI al presente Decreto (*); ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 del presente Decreto gli addetti alle attività di cui al presente titolo. ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

Art. 49 D.L. 626/94

Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) il peso di un carico;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'Allegato VI al presente Decreto (*).	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. ☐ N.V.

(*) ***Allegato VI D.L. 626/94***

Elementi di riferimento

1. Caratteristiche del carico.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

- *il carico è troppo pesante se supera kg 30 (**);*
- *è ingombrante o difficile da afferrare;*
- *è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;*
- *è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;*
- *può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.*

2. Sforzo fisico richiesto.

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- *è eccessivo;*
- *può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;*
- *può comportare un movimento brusco del carico; - è compiuto con il corpo in posizione instabile.*

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- *lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;*

- *il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;*

- *il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;*

- *il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;*

- *il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;*

- *la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.*

4. Esigenze connesse all'attività.

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

5. Fattori individuali di rischio.

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- *inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;*

- *indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;*

- *insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.*

(**) ***Circ. Min. Lavoro 73/97***

Movimentazione manuale dei carichi

Tale riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi superiori a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i rischi di lesione dorso lombare e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 16 del D.L. 626/94.

DEFINIZIONI

A

AFFOLLAMENTO (D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.1): numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso.

AGENTE (Art. 2 D.L. 626/94): l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

AGENTE BIOLOGICO (Art. 74 D.L. 626/94): qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. (v. anche CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI).

AGENTE CANCEROGENO (Art. 61 D.L. 626/94):

a) una sostanza alla quale, nell’allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";

b) un preparato su cui, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera j della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l’etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";

c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’Allegato VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all’Allegato VIII del D.L. 626/94.

ALTA TENSIONE (Art. XX D.M. 547/55): un impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione quando la tensione, del sistema è superiore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.

ATTREZZATURA DI LAVORO (Art. 34 D.L. 626/94): qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (v. anche USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO)

B

BASSA TENSIONE (Art. XX D.M. 547/55): un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione, del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.

C

CARTELLO (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilita' e' garantita da una illuminazione di intensita' sufficiente.

CARTELLO SUPPLEMENTARE (Art. 1 D.Lgs. 493/96): cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari.

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI (Art. 75 D.L. 626/94):

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

> a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
>
> b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
>
> c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
>
> d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'Allegato XI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

COLORE DI SICUREZZA (Art. 1 D.Lgs. 493/96): colore al quale e' assegnato un significato determinato; le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza:

Colore	Significato e scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
Rosso	Pericolo - allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza. Sgombero
Rosso	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela, verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica
	Segnali di salvataggio o di soccorso	Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
		Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Verde	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

COLTURA CELLULARE (Art. 51 D.L. 626/94): il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

COMUNICAZIONE VERBALE (Art. 1 D.Lgs. 493/96): messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale.

CONTROLLO PERIODICO (D.M. 10/3/98 Allegato VI par. 6.2): insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

D

DATORE DI LAVORO (Art. 2 D.L. 626/94): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE o DPI (Art. 40 D.L. 626/94): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE (Art.55 D.L. 626/94 - Circ. Min. Lavoro 5/3/998, n. 30): particolari dispositivi (occhiali) che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioe' quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Ne deriva che, nell'ipotesi i cui il "dispositivo speciale di correzione" sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.

I

INCENDI DI CLASSE A (D.M. 10/3/98 ALLEGATO V par. 5.1): incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci.

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

INCENDI DI CLASSE B (D.M. 10/3/98 ALLEGATO V par. 5.1): incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.

INCENDI DI CLASSE C (D.M. 10/3/98 ALLEGATO V par. 5.1): incendi di gas. L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.

INCENDI DI CLASSE D (D.M. 10/3/98 ALLEGATO V par. 5.1): incendi di sostanze metalliche. Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.

INCENDI DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI AD ALTA SENSIBILITÀ (Art. 5 D.P.R. 447/1991): interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del secondo comma dell'art. 7 della legge 46/90 si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.

L

LARGHEZZA O LUCE NETTA DI UNA PORTA (Art. 13 D.P.R. 547/55): larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO: v. LARGHEZZA O LUCE NETTA DI UNA PORTA

LUOGO SICURO (D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.1): luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.

LAVORATORE (Art. 2 D.L. 626/94) : persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi.

LAVORATORE (Art. 51 D.L. 626/94): il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa (DEFINIZIONE AVALLATA DA CIRC. MIN. LAV. 7/8/1995 N. 102/95, MA IN SENSO CONTRARIO SI E' ESPRESSA L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CON SENTENZA DEL 12/12/1996, CHE STABILISCE CHE LE PRESCRIZIONI DELL'ALLEGATO VII DEL D.LGS. 626/94 VANNO applicate a tutti i posti di lavoro con videoterminali a prescindere dal fatto che siano effettivamente utilizzati da lavoratori come sopra definiti).

LAVORATORE SUBORDINATO (Art. 3 D.P.R. 547/55): per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:

a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;

b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

LESIONI DORSO-LOMBARI (Art. 47 D.L. 626/94): lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.

LUOGHI DI LAVORO (Art. 30 D.L. 626/94): a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

LUOGHI DI LAVORO (Art. 30 D.L. 626/94): luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (D.M. 10/3/98 Allegato I par. 1.4.4): luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a rischio medio ed elevato.

LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (D.M. 10/3/98 Allegato I par. 1.4.4): i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (D.M. 10/3/98 Allegato I par. 1.4.4): i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;

- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;

- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;

- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;

b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;

c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;

h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

i) alberghi con oltre 200 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;

n) uffici con oltre 1000 dipendenti;

o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

M

MANUTENZIONE (D.M. 10/3/98 Allegato VI par. 6.2): operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

MANUTENZIONE ORDINARIA (D.M. 10/3/98 Allegato VI par. 6.2): operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (D.M. 10/3/98 Allegato VI par. 6.2): intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

MEDICO COMPETENTE (Art. 2 D.L. 626/94): medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

MICRORGANISMO (Art. 51 D.L. 626/94): qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Art. 47 D.L. 626/94): le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.

P

PARAPETTO NORMALE (Art 26 D.P.R. 547/55): un parapetto che sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; abbia un'altezza utile di almeno un metro; sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. E' considerata equivalente qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti).

PERCORSO PROTETTO (D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.1): percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

PERICOLO (Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95): proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (a esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro eccetera) avente il potenziale di causare danni.

POSTO DI LAVORO (Art. 51 D.L. 626/94): l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

PREVENZIONE (Art. 2 D.L. 626/94): il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

R

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (Art. 2 D.L. 626/94): persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 2 D.L. 626/94): persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

RISCHIO (Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95): probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore.

RISCHIO DI INCENDIO BASSO: v. LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

RISCHIO DI INCENDIO MEDIO: v. LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO: v. LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

S

SEGNALE ACUSTICO (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale.

SEGNALE DI AVVERTIMENTO (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale che avverte di un rischio o pericolo.

SEGNALE DI DIVIETO (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.

SEGNALE DI INFORMAZIONE (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e).

SEGNALE DI PRESCRIZIONE (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale che prescrive un determinato comportamento.

SEGNALE DI SALVATAGGIO (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di salvataggio.

SEGNALE DI SOCCORSO (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale che fornisce indicazioni relative ai mezzi di soccorso.

SEGNALE GESTUALE (Art. 1 D.Lgs. 493/96): movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

SEGNALE LUMINOSO (Art. 1 D.Lgs. 493/96): segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

SEGNALETICA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (Art. 1 D.Lgs. 493/96): seguito indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (Art. 2 D.L. 626/94): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

SIMBOLO O PITTOGRAMMA (Art. 1 D.Lgs. 493/96): immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa.

SORVEGLIANZA (D.M. 10/3/98 Allegato VI par. 6.2): controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

U

UNITÀ PRODUTTIVA (Art. 2 D.L. 626/94): stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

USCITA DI EMERGENZA (Art. 13 D.P.R. 547/55): passaggio che immette in un luogo sicuro. si intende per luogo sicuro un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza).

USCITA DI PIANO (D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.1): uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;

c) uscita che immette su di una scala esterna.

USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO (Art. 34 D.L. 626/94): qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.

V

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Circ. Min. Lavoro 7 agosto 1995, n. 102/95): procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute la sicurezza dei lavoratori nel l'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di pericolo sul luogo di lavoro.

VIA DI EMERGENZA (Art. 13 D.P.R. 547/55): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

VIA DI USCITA DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA (D.M. 10/3/98 Allegato III par. 3.1): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

VIDEOTERMINALE (Art. 51 D.L. 626/94): uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Z

ZONA PERICOLOSA (Art. 34 D.L. 626/94): qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.